AGEVOLAZIONI VARIE A TUTELA DEL PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE RURALI

Art. 12

Le operazioni che gli Istituti di credito agrario concluderanno con altri Enti per la provvista dei capitali occorrenti per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge godranno delle agevolazioni, di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e successive modificazioni; nonche' dei benefici previsti dal R. decreto-legge 19 marzo 1931-IX, n. 693, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1640, relativo a riduzioni degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario.

Versione in vigore dal 7 agosto 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali
Estremi	Legge 29 giugno 1940, n. 877
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-varie-a-tutela-del-patrimonio-delle-famiglie-numerose/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it